

## Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Gli **ordini di protezione** contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente” (art.342 bis c.c.).

1. I presupposti
2. Soggetto attivo della condotta
3. Ordine di protezione e violazione dei doveri coniugali
4. Il procedimento
5. Il contenuto del provvedimento del giudice
6. Durata ed attuazione dell'ordine di protezione

### 1. I presupposti

Alla base dei provvedimenti *ex art. 342 ter, c.c.* vi sono due distinte circostanze:

- la **convivenza**;
- una **condotta gravemente pregiudizievole** all'integrità fisica.

La “**convivenza**”. L'applicazione delle misure di protezione presuppone che la vittima ed il soggetto cui viene addebitato il comportamento violento vivano all'interno della medesima casa, in quanto l'art. 5 della L. 154/2001 fa esclusivo riferimento al nucleo costituito dai familiari conviventi (Cfr. Tribunale di Rieti, sentenza 6/03/2006, in *Fam. Pers. Succ.*, 2007, 7, 606. Conformi, sul punto, Tribunale di Napoli, sentenza 1/02/2002, in *Famiglia e Diritto*, 2002, 5, 504; Tribunale di Napoli, sentenza 18/12/2002, in *Gius.*, 2003, 2, 230). Tale considerazione muove dal fatto che gli ordini di protezione non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico (Cfr. Tribunale di Firenze, sentenza 15/07/2002, in *Famiglia e Diritto*, 2003, 3, 263).

Il requisito della convivenza (inteso come “*perdurante coabitazione*”). Cfr. Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza 22/03/2005, in *Fam. Pers. Succ.*, 2005, 2, 184) sussiste anche quando vi sia stato l'allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi (Cfr. Tribunale di Padova, decreto 31/05/2006, in *Foro It.*, 2007, 12, 1, 3572).

Non manca poi un diverso orientamento secondo il quale sarebbe ammissibile la domanda di misure di protezione anche a seguito della cessazione della convivenza (Cfr. Tribunale di Napoli, decreto 19/12/2007, in *Corriere del Merito*, 2008, 3, 278 - relativo ad un ordine di protezione nei confronti del coniuge separato; Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza 22/03/2005, *op. cit.* - in tema di atteggiamenti intimidatori e violenti tenuti nei confronti del nucleo familiare).

La “**condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica**”. Il presupposto per la concessione dell'ordine di protezione non è rappresentato, in sé, dalla condotta del convivente nei cui confronti si richiedono le misure di protezione, bensì dall'**esistenza di un pregiudizio grave all'integrità**

**fisica, “morale” o alla “libertà personale”** (come violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti: così Tribunale di Bari, sentenza 7/12/2001, *op. cit.*. Si vedano anche Tribunale di Genova, decreto 7/01/2003, in *Famiglia e Diritto*, 2004, 387; Tribunale di Desio, sentenza 29/10/2003, *op. cit.*) patito dal familiare convivente, imputabile (questo sì) in termini causali alla condotta dell'altro (Cfr., tra le altre, Tribunale di Bari, sentenza 28/07/2004, *op. cit.*; Tribunale di Barletta, decreto 1/04/2008, *op. cit.*; Tribunale di Reggio Emilia, decreto 10/05/2007, *op. cit.*; Tribunale di Bologna, decreto 25/05/2007, in *Fam. Pers. Succ.*, 2007, 10, 841; Tribunale di Terni, sentenza 26/09/2003, *op. cit.*).

L'integrità morale è intesa tesa come “*un "vulnus" alla dignità dell'individuo di entità non comune, o per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità - forti - dell'offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall'offeso*” (così Tribunale di Bari, sentenza 28/07/2004, in *Corriere del Merito*, 2005, 3, 275; conforme, Tribunale di Bari, sentenza 18/07/2002, in *Famiglia e Diritto*, 2002, 6, 623).

Riferimento esplicito alla violenza morale è presente, tra le altre, in Tribunale di Bari, sentenza 28/07/2004, *op. cit.*; Tribunale di Bari, sentenza 18/07/2002, *op. cit.*; Tribunale di Terni, sentenza 26/09/2003, in *Foro It.*, 2005, 1, 555; Tribunale di Barletta, decreto 1/04/2008, in *Fam. Pers. Succ.*, 2008, 7, 656; Tribunale di Reggio Emilia, decreto 10/05/2007, in *Fam. Pers. Succ.*, 2007, 10, 843; Tribunale di Trani, sentenza 12/10/2001, *op. cit.*; Tribunale di Bari, sentenza 7/12/2001, in *Famiglia e Diritto*, 2002, 4, 396; Tribunale di Terni, sentenza 26/09/2003, *op. cit.*; Tribunale di Desio, sentenza 29/10/2003, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*, 2005; Tribunale di Piacenza, decreto 23/10/2008, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*, 2008.

La circostanza in parola si basa, in altri termini:

sulla **esistenza di fatti violenti** dai quali siano derivate non insignificanti lesioni alla persona, ovvero di una situazione di conflittualità tale da poter prevedibilmente dare adito al rischio concreto ed attuale, per uno dei familiari conviventi, di subire violenze gravi dagli altri;

sulla verifica di un “**vulnus**” alla dignità dell'individuo di entità non comune, in relazione alla delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, ovvero per le modalità “*forti*” dell'offesa arrecata e per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall'offeso, indipendentemente da qualsiasi indagine sulle cause dei comportamenti violenti e sulle rispettive colpe nella determinazione della situazione (Cfr. Tribunale di Terni, sentenza 26/09/2003, *op. cit.*).

In relazione alla durata dell'offesa arrecata si è escluso che il pregiudizio alla dignità dell'individuo sia ravvisabile nel comportamento del marito che, nell'ambito di una crisi coniugale improvvisamente insorta da pochi mesi, non fornisce alla moglie il denaro occorrente per le esigenze primarie di quest'ultima e della famiglia, provvedendo però in prima persona al reperimento delle provviste domestiche e a talune spese mediche. (Tribunale di Bari, sentenza 18/07/2002, *op. cit.*; in senso conforme Tribunale di Bari, sentenza 28/07/2004, *op. cit.*)

## 2. Soggetto attivo della condotta

Autore delle condotte pregiudizievoli può essere sia un coniuge (o convivente *more uxorio*) nei confronti dell'altro (anche con l'appoggio e la partecipazione attiva degli altri familiari. Cfr., tra le altre, Tribunale di Desio, sentenza 29/10/2003, *op. cit.*; Tribunale di Palermo, sentenza 4/06/2001, in *Dir. Fam.*, 2001, 1102; Tribunale di Piacenza, decreto 23/10/2008, *op. cit.* e Tribunale di Palermo, sentenza 4/06/2001, *op. cit.*), sia il genitore verso i figli (anche quando i maltrattamenti

non sono commessi direttamente sulla persona del minore, ma indirettamente, nei confronti di stretti congiunti a lui cari, quali la visione da parte del minore di ripetute aggressioni fisiche alla madre da parte del padre; così Tribunale dei Minorenni de L'Aquila, sentenza 19/07/2002, *op. cit.* Cfr. anche Tribunale dei Minorenni de L'Aquila, sentenza 19/07/2002, in *Famiglia e Diritto*, 2003, 5, 482; Tribunale di Genova, decreto 7/01/2003, *op. cit.*; Tribunale di Piacenza, decreto 23/10/2008, *op. cit.*) che questi ultimi verso i genitori (Cfr. Tribunale dei Minorenni de L'Aquila, sentenza 19/07/2002, *op. cit.*; Tribunale di Modena, ordinanza 30/05/2006, in *www.giuraemilia.it*, 2006).

E' stato ritenuto nell'interesse dei minori anche l'ordine di cessazione della condotta, l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli per il padre (anche) alla luce di querela e ricorso per separazione presentati da questa (così Tribunale di Genova, decreto 7/01/2003, *op. cit.*).

La condotta pregiudizievole di regola è caratterizzata dal verificarsi di reiterate azioni ravvicinate nel tempo, consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati, e non da singoli episodi compiuti a distanza di considerevole tempo tra loro (specie nel caso in cui il singolo episodio non sia caratterizzato dalla piena consapevolezza dell'autore, affetto da turbe psichiche e mentali: cfr. sul punto Tribunale di Trani, sentenza 12/10/2001, *op. cit.*).

### 3.Ordine di protezione e violazione dei doveri coniugali

Il decreto protettivo *ex art. 342 ter, c.c.* non può essere richiesto nel caso in cui vengano “*semplicemente*” violati i doveri di mantenimento *ex art. 143-147 c.c.* in quanto tale comportamento configura una mera condotta omissiva (Cfr. Tribunale di Barletta, decreto 17/01/2004, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*, 2005; Tribunale di Trani, sentenza 17/01/2004, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*, 2006; sulla stessa linea, cfr. Tribunale di Bari, sentenza 29/05/2003, in *Foro Padano*, 2003, 1, 178 - ipotesi di reciproche condotte gravemente pregiudizievoli e inosservanti degli obblighi gravanti sui coniugi).

Allo stesso modo, una misura protettiva non può essere concessa in presenza di una mera situazione di reciproca incomunicabilità ed intolleranza tra soggetti conviventi, di cui ciascuna delle parti imputa all'altra la responsabilità, almeno quando i litigi, ancorché aspri nei toni, non siano stati aggravati da violenze fisiche o minacce o non si siano tradotti in violazione della dignità dell'individuo di particolare entità (Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 28/07/2004, *op. cit.*).

Il decreto protettivo non riguarda da ultimo la disciplina del diritto di visita dei figli da parte del genitore destinatario (Cfr. Tribunale di Reggio Emilia, decreto 16/09/2004, in *Corriere del Merito*, 2005, 2, 138).

### 4.Il procedimento

Gli ordini di protezione richiedono l'**istanza della vittima**, che può essere proposta anche dalla parte personalmente, con **ricorso al tribunale** del luogo di propria residenza o domicilio, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Con riferimento alla competenza, la celebrazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente *ex art. 706 c.p.c.* o *art. 4, L. n. 898/70*, preclude l'accoglimento dell'istanza. Ne deriva *a contrario* che, ove tale udienza non si sia tenuta, la domanda *ex art. 342 bis c.c.* è senz'altro ammissibile, nonostante la contemporanea o la previa proposizione del ricorso per separazione personale o per divorzio (Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 18/07/2002, *op. cit.*).

La competenza del giudice civile in ordine all'emissione di ordini di protezione ha infatti un ambito di applicazione residuale: il limite è segnato dalla competenza del Presidente del tribunale investito della domanda di separazione o divorzio - il quale può dettare i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, ivi comprese le dette

misure cautelari di protezione (cfr. Tribunale di Modena, sentenza 16/05/2002, in *Giur. di Merito*, 2002, 1252).

Qualora la vittima diretta dei maltrattamenti è un genitore, ed i figli vengono costretti ad assistervi, sussiste una sovrapposizione di competenze tra il tribunale ordinario e quello per i minorenni. Tale sovrapposizione di competenze non preclude al giudice civile di pronunciare - intervenuto decreto del tribunale per i minorenni che dispone, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., l'allontanamento del genitore violento dalla casa familiare e l'affidamento del figlio minore - non solo l'allontanamento dalla casa familiare del medesimo genitore, ma anche la cessazione della condotta pregiudizievole (Cfr. Tribunale di Piacenza, decreto 23/10/2008, *op. cit.*; Tribunale di Piacenza, sentenza 22/10/2008, in *www.ilcaso.it*, 2008).

Laddove il richiedente l'ordine di protezione contro gli abusi familiari imposti la propria istanza come prodromica al giudizio di separazione, le spese del procedimento saranno liquidate all'esito di quest'ultimo giudizio (così Tribunale di Firenze, sentenza 24/05/2002, in *Famiglia e Diritto*, 2003, 3, 265).

A seguito dell'istanza, si verifica la designazione – da parte del Presidente del Tribunale – del giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso, il quale, sentite le parti, procede ad istruire la causa nel modo che ritiene più opportuno, disponendo anche eventuali indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio delle parti a mezzo della polizia tributaria.

Il giudice provvede con **decreto motivato immediatamente esecutivo**. In caso di urgenza (ad esempio nel caso in cui il marito si sia reso autore di insulti e aggressioni nei confronti della propria moglie, oltre che di aggressioni con arma da taglio nei confronti di una parente stretta di quest'ultima; così Tribunale di Desio, sentenza 29/10/2003, *op. cit.*) l'ordine di protezione può essere assunto dopo sommarie informazioni, con successiva udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni, (In tale caso, il giudice assegna all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto) in occasione della quale vi è la conferma, la modifica o la revoca dell'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, o conferma, modifica o revoca l'ordine precedentemente adottato, è ammesso **reclamo al tribunale** entro dieci giorni dalla comunicazione o della notifica del decreto, ai sensi dell'art. 739, comma II c.p.c.

Il reclamo introduce un giudizio avente natura di *revisio prioris instantiae*, con la conseguenza che è inammissibile la produzione di documenti nuovi e la richiesta di assunzione di prove *constituende* (Cfr. Tribunale di Firenze, sentenza 15/07/2002, *op. cit.*).

Del pari inammissibile in sede di reclamo è l'istanza con cui la parte reclamata chiede l'applicazione delle misure previste dall'art. 709 ter c.p.c. lamentando il mancato pagamento dell'assegno periodico disposto con l'ordine di protezione (Cfr. Tribunale di Reggio Emilia, decreto 10/05/2007, *op. cit.*): in forza dell'art. 669 duodecies c.p.c., l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro - e tale è da considerarsi l'ordine di pagamento del contributo al mantenimento stabilito dal provvedimento di cui all'art. 342 ter, comma II c.c. - avviene nelle forme degli artt. 491 e ss. c.p.c., ossia mediante l'espropriazione forzata (Così Tribunale di Reggio Emilia, decreto 10/05/2007, *op. cit.*).

Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione: il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale (del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato), sentite le parti, con **decreto motivato non impugnabile**, nemmeno per cassazione (né con ricorso ordinario, né con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, Cost.), giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività (Cfr. Cass. Civ., Sez. I,

sentenza 15/01/2007, n. 625, in *Famiglia e Diritto*, 2007, 6, 571; Cass. Civ., Sez. I, sentenza 5/01/2005, *op. cit.*).

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione al decreto con il quale il tribunale abbia deciso il reclamo; così Cass. Civ., Sez. I, sentenza 5/01/2005, n. 208, in *Foro It.*, 2006, 1, 1, 224).

Per quanto non previsto dall'art. 736 bis c.p.c., si applicano al procedimento le norme comuni ai procedimenti in camera di consiglio (ove compatibili), *ex artt.* 737 e ss. c.p.c.

#### 5. Il contenuto del provvedimento del giudice

Con il decreto di cui all'articolo 342 bis c.c., il giudice ordina al convivente reo della condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e ne dispone l'allontanamento dalla casa familiare (Cfr. Tribunale di Catania, Sez. I, sentenza 22/05/2004, in *Giur. Aetnea*, 2005, 1, 4).

Quali provvedimenti accessori, (Cfr. Tribunale di Firenze, sentenza 15/07/2002, *op. cit.*; Tribunale di Bari, sentenza 29/05/2003, *op. cit.*) il Giudice, ove occorra, può:

- prescrivere all'autore della condotta di **non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima** (in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d'origine, di altri prossimi congiunti o altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentarli per esigenze di lavoro);
- chiedere l'**intervento dei servizi sociali**, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l'accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti;
- disporre il **pagamento periodico di un assegno** (Cfr., a titolo di esempio, Tribunale di Palermo, sentenza 4/06/2001, *op. cit.*; Tribunale di Piacenza, decreto 23/10/2008, *op. cit.*; Tribunale di Piacenza, sentenza 22/10/2008, *op. cit.*) a favore delle persone conviventi che, per effetto dell'allontanamento dalla casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e stabilendo, se necessario, il versamento della somma all'avente diritto da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Dalla natura accessoria delle misure di protezione di ordine economico discende che, in assenza d'emissione della misura di protezione "non patrimoniale", il giudice non può - pur rilevando l'inadempimento di uno dei coniugi all'obbligo di mantenimento *ex artt.* 143-147 c.c. - riconoscere il diritto alla percezione dell'assegno periodico (Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 29/05/2003, *op. cit.*).

**La provvisorietà dell'assegno periodico previsto - la cui funzione ed efficacia è limitata alla durata dell'ordine di protezione** o, comunque, al periodo di tempo anteriore all'eventuale provvedimento successivo emesso dal giudice competente, volto a garantire il diritto al mantenimento di soggetti bisognosi - si evince dal tenore testuale del codice (Cfr. Tribunale di Reggio Emilia, decreto 10/05/2007, *op. cit.*).

Nel caso di condotte pregiudizievoli compiute dai figli verso i genitori, ove il soggetto allontanato non abbia una propria autonomia economica, il giudice deve contestualmente disporre a carico dei genitori l'obbligo di pagamento di un assegno periodico ai sensi degli art. 148 e 342 ter, comma II c.c. (Cfr. Tribunale di Messina, sentenza 24/09/2005, in *Corriere del Merito*, 2006, 1, 19; Tribunale di Modena, ordinanza 30/05/2006, *op. cit.*).

L'eventuale obbligo di versamento dell'assegno previsto dal decreto, in ogni caso destinato a cessare al termine della durata del decreto, può essere sostituito dall'eventuale adozione - prima della scadenza del termine di efficacia del decreto - di un diverso provvedimento del giudice competente in materia di affidamento e di mantenimento. (Cfr. Tribunale di Piacenza, decreto 23/10/2008, *op. cit.*; Tribunale di Piacenza, sentenza 22/10/2008, *op. cit.* - fattispecie in materia di filiazione naturale, in cui la misura patrimoniale prevista dal decreto è stata sostituita con il provvedimento

del tribunale per i minorenni adito ai sensi dell'art. 317 bis c.c., dell'art. 38 disp. att. c.c. e dell'art. 155 c.c.).

Con riferimento all'**intervento dei servizi sociali** anche in assenza di figli minori, il Giudice può sollecitarlo allo scopo ad esempio di sostenere il coniuge vittima della condotta pregiudizievole e, se possibile, di ricomporre il nucleo familiare, dando assistenza psicologica a ciascun componente della famiglia coinvolta nella vicenda (Cfr. Tribunale di Barletta, decreto 1/04/2008, *op. cit.*; nella specie, col padre, allontanato dalla casa familiare, e la madre, vivevano due figli ventenni).

#### 6. Durata ed attuazione dell'ordine di protezione

Il decreto stabilisce anche la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso, e che **non può essere superiore a un anno e può essere prorogata**, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. La mancata indicazione del termine di durata deve intendersi come implicita previsione del massimo stabilito dall'art. 342 ter c.c. (Cfr. Tribunale di Teramo, ordinanza 18/08/2006, in P.Q.M., 2006, 2-3, 78).

Sempre lo stesso decreto contiene le modalità di attuazione: se sorgono difficoltà o contestazioni in merito, è lo stesso giudice ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Con riferimento alla natura del provvedimento, si ritiene che l'ordine di cessazione della condotta e di allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare, anche se talora accompagnato da misure a contenuto economico, non è riconducibile né ai provvedimenti cautelari atipici, né a quelli temporanei e urgenti emessi dal presidente del tribunale ex art. 708 c.p.c. (Cfr. Tribunale di Barletta, decreto 1/04/2008, in *Fam. Pers. Succ.*, 2008, 7, 656; Tribunale di Reggio Emilia, decreto 10/05/2007, *op. cit.*). Dall'esistenza del rimedio previsto con il ricorso ex art. 342 bis c.c. consegue che il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dopo il deposito del ricorso per separazione giudiziale ma prima della udienza presidenziale, volto ad ottenere un ordine di protezione familiare, deve essere dichiarato inammissibile (Cfr. Tribunale di Bari, sentenza 20/12/2001, *Famiglia e Diritto*, 2002, 4, 397).